II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della Costa della Guinea, firmato a Conakry il 7 febbraio 1983

COM(86) 539 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 ottobre 1986)

(86/C 294/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità e la Repubblica di Guinea hanno condotto negoziati in conformità dell'articolo 15, secondo comma, dell'accordo sulla pesca al largo della costa della Guinea, per determinare le modifiche o le aggiunte da introdurre in detto accordo alla fine del primo periodo di applicazione del medesimo;

considerando che, in seguito ai suddetti negoziati, il 12 luglio 1986 è stato siglato un progetto di accordo recante modifica del precitato accordo sulla pesca;

considerando che risponde all'interesse della Comunità concludere detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità l'accordo recante modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e procede alla notifica prevista dall'articolo 2 dell'accordo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.